

# Ministero dell'Ambiente

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ( del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambien

U.prol DVA - 2015 - 0008701 del 30/03/2015 Protica N

Rif. Mittente:\_\_\_\_\_

Enipower S.p.A. Stabilimento di Ravenna Via Baiona, 107 48123 Ravenna stabilimento.ravenna@pec.enipower.eni.it

e p.c. ISPRA Via Vitaliano Brancati 48 00144 Roma protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

> Alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma armando.brath@unibo.it roberta.nigro@isprambiente.it

OGGETTO: Trasmissione Parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata dalla Società EniPower S.p.A. Stabilimento di Ravenna -Procedimento di modifica ID 170/706.

In merito alla domanda di modifica presentata dalla società EniPower S.p.A., al decreto AIA rilasciato per l'impianto in argomento il 03/07/2012, con provvedimento n. DVA-DEC-2012-0000337, relativa all'ampliamento del magazzino materiali tecnici della centrale, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 13 marzo 2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0000556.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Renato Grimaldi

All.: CIPPC-00-2015-0000556 del 13/03/2015.

II Dirigente Qott Éiusèrpe Lo Presti Ufficio Mittente: MATJ-QVA-4RI-AIA-00 Funzionario responsabile: milillo.antonio@mina DVA-4RI-AIA-17\_2015-0107.DOC



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0007530 del 18/03/2015

CIPPC-00-2015-0000556 -

Pratica N: Rif. Mittente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale Valutazioni Ambientali c.a. dott. Giuseppe Lo Presti Via C. Colombo, 44 00147 Roma



OGGETTO:

Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da EniPower S.p.A. – Stabilimento di Ravenna – Procedimento di modifica ID 170/706

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC

Prof. Armando Brath

All. c.s.



# **PARERE ISTRUTTORIO**

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012, per modifica non sostanziale.

(ID 170/706)

Gestore	ENIPOWER S.p.A.
Località	Ravenna
Gruppo Istruttore	Giovanni Anselmo - referente
	Marco Antonio Di Giovanni
	Rocco Simone
	Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna
	Laura Avveduti – Provincia di Ravenna
	Angela Vistoli – Comune di Ravenna





# ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

# Sommario

1. Definizioni	3
2. Atti e attività istruttorie	6
2.1. Atti presupposti	6
2.1. Atti presupposti2.2. Atti normativi	6
2.3. Attività istruttorie	10
3. Identificazione dell'impianto	11
4. Progetto di modifica comunicato all'Autorità competente	11
4.1. Premesse	11
4.2. Descrizione del progetto	12
4.3. Potenziali impatti pertinenti	14
5. Altro	14
6. Considerazioni e conclusioni del Gruppo Istruttore	19





# ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

# 1. Definizioni

competente (AC) Value of the controllo important description of the controllo important descript	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione dalutazioni Ambientali.  'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per inpianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29-ecies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la rotezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.  provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a eterminate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai equisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e m.i L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle tività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate ell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni iffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del critorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, 281.
Autorità di L' controllo im de pr Autorizzazione integrata de ambientale (AIA) re s.r. att 20 ne di gu en ter Commissione IPPC Gestore Er tes bis Gruppo Istruttore (GI) l'ii	'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29-ecies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la rotezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.  provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a eterminate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai equisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e m.i L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle tività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate ell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni iffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
controllo im de proportion de proportion de proportion de proportion de la controllo de proportion de proportion de proportion de la controllo de proportion de la controllo d	mpianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- ecies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la rotezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.  provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a eterminate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai equisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e m.i L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle ttività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate ell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni iffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
Autorizzazione integrata de ambientale (AIA)  s.i. att 200 ne di gu en ten Commissione IPPC  Gestore Er tes bis  Gruppo Istruttore (GI)	ecies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la rotezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.  provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a eterminate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai equisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e m.i L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle tività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate ell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni iffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la onferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
Autorizzazione integrata de ambientale (AIA)  s.r. att 20 ne dir. gu en ten Commissione IPPC  Gestore Er tes bis Gruppo Istruttore (GI)	provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a eterminate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai equisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e m.i L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle tività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate ell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni iffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la onferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
Autorizzazione integrata de ambientale (AIA) red s.r. att 20 ne direction de commissione IPPC  Commissione IPPC  Gestore Er tes bis Gruppo Istruttore II (GI)	provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a eterminate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai equisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e m.i L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle tività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate ell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni iffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la onferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
integrata ambientale (AIA)  s.r  s.r  att  20 ne di gu en ter Co n.  Commissione IPPC  Gestore  Er tes bis  Gruppo Istruttore (GI)	eterminate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai equisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e m.i L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle tività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate ell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni iffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la onferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
ambientale (AIA) red s.r. att 20 ne di gu en ter Co n.  Commissione IPPC Gestore Er tes bis Gruppo Istruttore (GI) l'ii	equisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e m.i L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle tività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate ell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni iffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la onferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
S.r. att 20 ne direction di guarante di Gruppo Istruttore Il (GI)	m.i L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle tività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate ell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni iffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la onferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
att 20 ne di gu en ter Commissione IPPC  Gestore Er tes bis Gruppo Istruttore [I] [1'i]	ttività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate ell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni iffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
20   ne   di   gu   en   ter   Commissione   La   IPPC   Er   tes   bis   Gruppo Istruttore   Il   (GI)   l'i	006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate ell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni iffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la onferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
Commissione IPPC Gestore Er tes bis Gruppo Istruttore II (GI)	ell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni iffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la onferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
dir gu en ten Commissione La IPPC  Gestore En tes bis Gruppo Istruttore [GI]	iffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la onferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
Gruppo Istruttore [I]	uida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del crritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la onferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
commissione La IPPC Gestore Er tes bis Gruppo Istruttore II (GI)	manate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
Commissione La IPPC Gestore Er tes bis Gruppo Istruttore II (GI)	erritorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la onferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
Commissione La IPPC  Gestore Er tes bis Gruppo Istruttore II (GI)	onferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
Commissione La IPPC Gestore Er tes bis Gruppo Istruttore II (GI) 1'ii	
Commissione La IPPC  Gestore Er tes bis Gruppo Istruttore II (GI) l'i	. 281.
IPPC Gestore Er tes bis Gruppo Istruttore II (GI) l'i	
IPPC Gestore Er tes bis Gruppo Istruttore II (GI) I'i	a Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i
Gruppo Istruttore II (GI) 1'i	
Gruppo Istruttore II (GI) l'i	nipower s.p.a., installazione IPPC sita in comune di Ravenna, indicato nel
Gruppo Istruttore II (GI) 1'i	esto seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-
(GI) 1'i	is del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i
(GI) 1'i	sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
Installazione	istruttoria di cui si tratta.
Ilistanazione   Oi	nità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate
all	l'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra
	tività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel
luc	logo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E'
I I	onsiderata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando
co	ondotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n.
	52/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
· -	'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze,
1	ibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici
1	ell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
I I	la qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure
	ampi a mantumbagiani a valani njamaativi dall'ambianta a ad altri suoi legittimi l
us	anni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi
me	si (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come
vil ne all da	ibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici ell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o la qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure





### ENIPOWER S.p.A - Centrale Termoelettrica di Ravenna

Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

### Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

# Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

# Conclusioni sulle BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità', i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).





# ENIPOWER S.p.A - Centrale Termoelettrica di Ravenna

# Relazione di riferimento

Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. vbis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).

### Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".

Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

### Uffici presso i quali sono depositati i documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.





### ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

### Valori Limite di Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

#### 2. Atti e attività istruttorie

#### 2.1. Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/2012/033 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012, di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2013-0002077 del 12 novembre 2013, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto Enipower S.p.A. – Centrale a Ciclo Combinato di Ravenna (RA) al Gruppo Istruttore così costituito:  • Giovanni Anselmo – Referente GI  • Marco Antonio Di Giovanni  • Rocco Simone
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:  - Matteo Balboni - Regione Emilia Romagna  - Laura Avveduti - Provincia Ravenna  - Angela Vistoli - Comune Ravenna  - Monica Andrini - ARPA EMR Dipartimento di Ravenna
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:  — Antonio Carmelo



#### 2.2. Atti normativi

Visto	il DLgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Pubblicato nella G.U. 14	
	Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;	



# ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

visto	il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I';
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	L'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:  • devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;  • non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;  • è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente
	<ul> <li>decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,</li> <li>l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li> <li>devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le</li> </ul>
	<ul> <li>conseguenze;</li> <li>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;</li> </ul>
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti";
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal





# ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

	D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale "fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso";
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale "l'autorità" competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni
	<ul> <li>seguenti:</li> <li>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</li> <li>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in</li> </ul>
	termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità" competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:  a) quando previsto dall'articolo 29-septies; b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione
visto	non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale"; l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze
	inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.";
visto	l'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale "Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:





### ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

- a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;
- b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
- c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;
- d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;
- e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.";

vista

la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

visto

l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale "nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5" con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere "... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre

X



	misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale";
visto	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato";
visto	la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, "Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti";
visto	le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente:  • il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005,  • il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale;
visto	l'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che "le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento".

### 2.3. Attività istruttorie

Vista	la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero	
	dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA-2014-	
	0002497 del 31/01/2014, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con	
1	protocollo CIPPC 0294-2014 del 04 febbraio 2014;	
esaminata	la domanda di modifica del decreto AIA e la relativa documentazione tecnica	
	allegata, trasmessa dal Gestore con protocollo 05/MC/LT del 17/01/2014,	
	acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	
	con E.prot DVA-2014-0001520 del 22 gennaio 2014, avente ad oggetto	
	"Comunicazione di modifica non sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 29-	
	nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i";	
considerato	il decreto AIA rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del	
	Territorio e del Mare, U.prot. DVA DEC-2012-0000337 del 03/07/2012;	
esaminati	i contenuti e le risultanze della Relazione Istruttoria, CIPPC-00_2014-0002142	
	del 19/12/2014;	
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data	
	04/03/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-	





	00_2015-0000467 del 04/03/2015 e la conseguente approvazione del GI;
esaminati	i contenuti dei BREF e delle Linee guida di riferimento in materia.

# 3. Identificazione dell'impianto

Denominazione impianto	Enipower S.p.A. – Centrale a Ciclo Combinato di Ravenna (RA)		
Indirizzo sede operativa	Via Baiona, 107 – 48123 Ravenna (RA)		
Sede Legale	Piazza Vanoni, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)		
Rappresentante Legale	Roberto Lavecchia		
Tipo impianto	esistente		
Codice e attività IPPC	categoria 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50MW Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica codice 35.11, produzione e distribuzione di acqua calda codice 35.30 Classificazione NOSE-P: Processi di combustione > 300 MW (intero		
Gestore Impianto	gruppo) codice 101.01  Carlo De Carlonis carlo.de.carlonis@enipower.eni.it Tel. 0544 600516		
Referente IPPC	Stefano Gattucci stefano.gattucci@enipower.eni.it Tel. 0544 600583		
Numero addetti	67		
Impianto a rischio di incidente rilevante	NO		
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001; EMAS		

# 4. Progetto di modifica comunicato all'Autorità competente

### 4.1. Premesse

Con nota Prot. n. 05/MC/LT del 17/01/2014, agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con E.prot DVA-2014-0001520 del 20/01/2014, il Gestore ha trasmesso istanza avente ad oggetto "Comunicazione di modifica non sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.".

Il MATTM ha conseguentemente avviato il procedimento con nota U.prot DVA-2014-0002497 del 31/01/2014, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con protocollo CIPPC-00\_2014-0000294 del 04/02/2014.

La modifica progettata per l'impianto consiste, in particolare, nell'ampliamento del magazzino materiali tecnici della Centrale termoelettrica.

Il Gestore precisa nell'istanza che, in quanto ritenuta non sostanziale, la modifica progettata è consentita in assenza di diversa comunicazione, da parte dell'Autorità competente, entro i termini previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..





### ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

Nei due seguenti Paragrafi 4.2 e 4.3 si riportano le descrizioni sintetiche dell'intervento progettato e dei potenziali impatti ad esso connessi sulla base delle dichiarazioni rese con la sopra citata istanza di modifica non sostanziale trasmessa dal Gestore all'Autorità competente (AC).

# 4.2. Descrizione del progetto

La modifica progettata trasmessa all'AC prevede la realizzazione di un nuovo capannone, adiacente al magazzino dei materiali tecnici esistente, di uguali dimensioni (30m x 13m x 7,5m), che permetterà di raddoppiare la capacità dello stesso, divenuto nel tempo insufficiente per le esigenze dell'attività della Centrale. Il Gestore specifica che la porzione di stabilimento interessata dalla presenza del nuovo capannone è denominata Isola 10. Il nuovo capannone sarà adibito, pertanto, a deposito, ricovero e gestione di parti di ricambio della Centrale termoelettrica, al pari del magazzino adiacente esistente, e non ospiterà stoccaggi di chemicals e/o oli lubrificanti e/o depositi temporanei di rifiuti.

La struttura del nuovo capannone, interamente metallica ad eccezione della fondazione in cemento armato, è stata dimensionata nel rispetto della normativa antisismica. Al suo interno è stata prevista la dotazione di un ufficio (4,3m x 3m x 3m) completo di sevizio igienico, il cui scarico, previa raccolta e pre-trattamento dei liquami in vasca Imhoff e pozzetto degrassatore di adeguate dimensioni, viene convogliato alla rete fognaria di stabilimento. Il nuovo magazzino sarà, altresì, dotato di sistema di riscaldamento e raffrescamento autonomo mediante pompe di calore. L'intervento progettato vedrà la modifica delle recinzioni esistenti al fine di ridefinirne il pertinente perimetro e la dotazione di allacciamenti alla rete elettrica e idrica. Oltre allo scarico dei servizi igienici è previsto un sistema di collettamento e convogliamento delle acque meteoriche alle reti fognarie di stabilimento. Come risulta evidente dalla Tavola 2-1 contenuta all'interno della *Nuova Relazione tecnica dei processi produttivi* (Allegato C.6 all'istanza di modifica trasmessa dal Gestore), il nuovo ed il pre-esistente capannone risulteranno distanziati e collegati tra loro da idoneo corridoio di passaggio abilitato al transito dei carrelli elevatori.

La modifica renderà necessario lo spostamento, sempre all'interno dell'Isola 10, di una delle aree di stoccaggio di rifiuti (Area B) mantenendone le caratteristiche costruttive (area pavimentata e recintata, attrezzata con vari cassoni scarrabili dedicati alle diverse tipologie di rifiuto) e la tipologia di rifiuti ospitati (rottami metallici e imballaggi di plastica). L'ubicazione della nuova area di stoccaggio rifiuti (Area B) è riportata nella *Nuova Planimetria dello Stabilimento con individuazione delle Aree per lo Stoccaggio di Materie e Rifiuti* (Allegato C.11 all'istanza di modifica trasmessa dal Gestore).

Il Gestore dichiara che per la realizzazione dell'opera in progetto sono previsti complessivamente dodici mesi di lavori, inclusa una parte iniziale d'ingegneria della durata di tre mesi. La durata della fase di cantiere vera e propria è prevista in nove mesi e il termine dei lavori è previsto per ottobre 2014.

Oltre alle Schede C e agli Allegati C.6 e C.11, trasmessi con la sopra citata istanza di modifica non sostanziale, il Gestore ha trasmesso l'aggiornamento della scheda B.12, denominata dallo stesso come Scheda C.3.12 (Aree di stoccaggio di rifiuti), di seguito riporta per pronto riferimento.





# ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

### Sostituisce la Scheda B.12

# C.3.12 Aree di stoccaggio di rifluti

Il complesso intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 6 del D.Lgs.

India	2are la capacità di stoccaggio complessiva (m²);	
•	rifluti pericolosi destinati allo smaltimento	25
sk <sub>1</sub>	rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento	30
<b>2</b> .	rifiuti perioclosi destinati al recupero	109
4	rifiuti non pericolosi destinati al recupero	7,5
•	rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero interno	0

N° area	Identificazione area	Capacità di stoccaggio	Superficie	Caratteristiche	Tipologia rifiuti stoccati
1	Area stoccaggio rifiuți A	finoa9m³	24 m²	Area pavimentata e recintata costituita da tre campane per lo stoccaggio di rifiuti riciclabili	200101, 200139, 200102
479	Area stoccaggió rifiuti B	circa 80 m³	209 m²	Area pavimentata e recintata costituita da vari cassoni scarrabili dedicati a diverse tipologie di rifiuto	170405, 170401, 170411, 170402, 200301, 150102
	Area stoccaggio rifiuti C	circa 170 m <sup>8</sup>	1085 m²	Area pavimentata e recintata costituita da vari fusti, cassonetti e cassoni scarrabili dedicati a diverse tipologia di rifiuto	080318, 100126, 130703, 150103, 150106, 150203, 160306, 160504, 160604, 170101, 170107, 170201, 170202, 170503, 170504, 170604, 130205*, 130307*, 130206*, 150110*, 150202*, 160303*, 160305*, 161001*, 170204*, 170603*, 200121*

Note:

(i) Così modificata, espetto all'AlA vigente, con comunicazione Prot. n. 059/MC/SM del 28 giugno 2013 de Enipower at Ministero dell'Ambiento.





### ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

### 4.3. Potenziali impatti pertinenti

Secondo le dichiarazioni rese del Gestore all'interno dell'istanza di modifica non sostanziale e, in particolare, nella *Nuova Relazione tecnica dei processi produttivi* (Allegato C.6), la realizzazione dell'opera progettata non determina variazioni nel bilancio di produzione di energia (elettrica e termica), dei consumi e dei rilasci in ambiente. Durante l'esercizio del nuovo assetto non è atteso alcun effetto negativo sulla qualità dell'aria, vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, salute pubblica, ecosistemi antropici, mentre potrebbero essere influenzati il suolo, il sottosuolo e l'ambiente idrico.

In particolare, il Gestore ritiene che gli impatti su suolo e sottosuolo potrebbero essere unicamente attribuibili al consumo di tali componenti per realizzazione dell'opera, specificando, tuttavia, che: l'estensione superficiale dell'intervento (390 m²) può essere considerata irrilevante rispetto all'intera superficie di competenza della Centrale; la stessa area d'intervento ricade comunque entro i confini di stabilimento. Secondo le dichiarazioni rese, anche lo spostamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti (Area B), considerati il mantenimento della tipologia di rifiuti in essa stoccati (rottami metallici e imballaggi in plastica) e le sue caratteristiche costruttive, non indurrà alcun impatto negativo su suolo e sottosuolo rispetto alla situazione ante-modifica. Per quanto attiene le componenti ambientali rumore e paesaggio, il Gestore dichiara che non sono previsti impatti in quanto le uniche sorgenti acustiche previste sono attribuibili ai sistemi di condizionamento dei locali e in quanto l'opera, risultando immersa nel complesso della Centrale, risulta difficilmente visibile dall'esterno.

Riguardo all'ambiente idrico, in particolare, il Gestore dichiara potenziali impatti associabili sia ai consumi di risorsa idrica sia allo scarico degli effluenti liquidi durate l'esercizio dell'intervento progettato.

E' stata evidenziata l'assenza di consumi di acque industriali e minimi consumi d'acqua prelevata dalla rete idrica per gli utilizzi igienico-sanitari nei servizi igienici.

Gli scarichi idrici si sostanziano invece in scarichi di liquami civili e scarichi di acque meteoriche, risultando esclusa la produzione di reflui industriali. I reflui civili, che secondo progetto non vedono un aumento nella quantità scaricata (non essendo prevista alcuna variazione del numero di addetti), saranno avviati in fossa Imhoff e da qui convogliati alla rete fognaria di stabilimento. Anche per le acque meteoriche scaricate non sono attese variazioni essendo le aree interessate dall'intervento (in condizioni ante-intervento) già pavimentate e dotate di sistema di raccolta e convogliato delle stesse alla rete fognaria esistente.

#### 5. Altro

Vista la nota citata nella Scheda C.3.12 del precedente Paragrafo 4.2, trasmessa dal Gestore con Prot. n. 059/MC/SM del 28/06/2013, agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo E.prot DVA-2013-0015318 del 28/06/2013, con la quale si comunica che:

- la Società ha dotato lo stabilimento di un nuovo deposito temporaneo rifiuti che, a far data dallo 01/07/2013, sostituirà le aree di stoccaggio di rifiuti C e D (descritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot. DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012) allo scopo di renderne più agevole la gestione,
- il nuovo deposito sarà denominato "Area di stoccaggio rifiuti C", con superficie totale di circa 1.066m², comprese le strade di accesso, per un volume di stoccaggio complessivo di circa 170m³,






• il nuovo deposito sarà costruito in conformità alle norme tecniche di settore e alle prescrizioni contenute nell'AIA,

per dare evidenza della trasformazione nel tempo delle aree di stoccaggio rifiuti, di seguito sono riportati i tre susseguenti stralci di planimetria della Centrale, corrispondenti rispettivamente a:

- assetto dichiarato nell'ambito del procedimento che ha portato al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot. DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012,
- assetto modificato ai sensi della comunicazione del Gestore, Prot. n. 059/MC/SM del 28/06/2013 (E.prot DVA-2013-0015318 del 28/06/2013),
- assetto attinente il progetto di modifica non sostanziale di cui in oggetto, Prot. n. 05/MC/LT del 17/01/2014 (E.prot DVA-2014-0001520 del 20/01/2014).





















H



### ENIPOWER S.p.A – Centrale Termoelettrica di Ravenna

Inoltre, per pronto riferimento ad un confronto tra le aree di stoccaggio dei rifiuti nelle due situazioni, pre e post proposta progettuale di modifica non sostanziale, si riporta la Scheda B.12 (Aree di stoccaggio di rifiuti) stralciata dal Paragrafo 6.7 del Parere Istruttorio allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot. DVA DEC-2012-0000337 del 03/07/2012).

# B.12 Aree di stoccaggio di rifiuti Il complessa intende avvalersi dete disposizioni sul deposito temporaneo previste dell'art. 6 del D.Lgs. 22/977 D no Z si Indicere la capacità di stoccaggio complessiva (m²): - riflui pericolosi destinati alle ameltimento 26 - riflui pericolosi destinati alle ameltimento 30 - riflui pericolosi destinati al resupero 109 - riflui pericolosi destinati al resupero 7,5 - riflui pericolosi destinati al resupero mismo 0

N.,	ldontilicazione atea	Capacità di atoccaggie	Superticin	Caratteristiche	Tipologia rifiun Stoccati
*	Áres Sloccaggio Ribul A	tino a 9 m²	Žá mi	Area pevimentata e recimata casticita da 3 campane por lo stoccaggio di rifadi nstolabiti.	. 200101
2	Area Stoccaggio Biriuti B	shea 90 m²	260 m²	Area pavimentata e recintata costituita da 5 cossoni ecertabili desiculi a dwerse tipologia di ililiza	170405, 170401. 170411, 170402, 200901, 150102
•	Area Stoccaggio Rifluti C	ойся 80 m <sup>3</sup>	240 m²	Arcu pavimemata e recintata costituita da van fubti, cassoneni e cassoni scarrabili dedicali a diverse tipologie di riliuto.	150106, 150109, 100194, 170609, 050762, 200301, 130705, 150=09, 170602, 170604, 170503, 160214, 170204, 161106, 150110, 150203,
4	Aree Stooreggie Rilluti D	2.5 m²	3 m²	Area paviorentata posta all'interno di un cabinato, costituita da un serbatolo da 1.500 t con techno di contenimento e alcuni contenimento dedicati a diverse tipologie di ribido.	13020% 200121 130907, 150203 160214, 160601



# 6. Considerazioni e conclusioni del Gruppo Istruttore

Il Gruppo Istruttore,



# ENIPOWER S.p.A - Centrale Termoelettrica di Ravenna

- analizzati i contenuti dell'istanza di modifica non sostanziale, prot. 05/MC/LT del 17/01/2014, agli atti del MATTM con E.prot DVA-2014-0001520 del 20/01/2014 e, in particolare
  - o vista l'estensione superficiale del progetto di realizzazione del nuovo capannone (390m²) e considerando che la sua natura non contempla una nuova occupazione/impermeabilizzazione del suolo,
  - o tenuto conto che il progetto di modifica non sostanziale prevede (rispetto a quanto comunicato dal Gestore con nota Prot. n. 059/MC/SM del 28/06/2013, agli atti del MATTM con protocollo E.prot.DVA-2013-0015318 del 28/06/2013), lo spostamento dell'area di stoccaggio di rifiuti "Area B" in una nuova posizione, sempre ricadente in Isola 10,
  - o tenuto conto che il progetto di modifica non sostanziale prevede la riduzione della superficie di stoccaggio dell'Area B (che passa da 260m² a 209m²) e, coerentemente con le disposizioni della vigente AIA, la sua impermeabilizzazione mediante pavimentazione (così come indicato nella Scheda C.3.12 di cui al precedente Paragrafo 4.2),
  - o viste le categorie di rifiuto dichiarate nella Scheda C.3.12 del precedente Paragrafo 4.2,
  - o considerato che il progetto di modifica non sostanziale non prevede l'aumento della produzione dei reflui civili (scaricati in rete fognaria di stabilimento) in quanto non previsto l'aumento del personale,
  - o considerato che il progetto di modifica non sostanziale prevede l'invio nella rete fognaria di stabilimento delle acque meteoriche e dei reflui civili pertinenti l'area d'intervento, coerentemente con l'assetto autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot. DVA DEC-2012-0000337 del 03/07/2012,
- visti i contenuti e le disposizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot. DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012) e, in particolare, che la rete fognaria di stabilimento convoglia, con riferimento all'intero complesso della Centrale, le acque meteoriche potenzialmente inquinate, le acque meteoriche non potenzialmente inquinate, le acque reflue civili e le acque reflue industriali verso l'impianto di trattamento esterno gestito da società terza,
- considerato che il Gestore ha facoltà di avvalersi delle operazioni di gestione dei rifiuti in modalità di deposito temporaneo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- analizzate le risultanze della Relazione Istruttoria, CIPPC-00 2014-0002142 del 19/12/2014,

ritiene che il progetto di modifica trasmesso dal Gestore sia tale da non alterare lo stato emissivo della Centrale, reputandolo, pertanto, non sostanziale. Restano ferme le disposizioni imposte con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot. DVA DEC-2012-0000337 del 03/07/2012.

La Scheda C.3.12 (Aree di stoccaggio rifiuti) riportata al precedente Paragrafo 4.2 sostituisce quanto dichiarato nella Scheda B.12 (Aree di stoccaggio rifiuti) contenuta al Paragrafo 6.7 del Parere Istruttorio allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot. DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012.

Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente l'aggiornamento delle Schede sulla produzione di rifiuti, B.11.1 e B.11.2 (storico e capacità produttiva), coerentemente con le dichiarazioni rese nella Scheda C.3.12 del precedente Paragrafo 4.2. Le nuove Schede integrano le corrispondenti schede acquisite dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento istruttorio che ha dato luogo all'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot. DVA\_DEC-2012-0000337 del 03/07/2012.

A



Il Gruppo Istruttore ritiene, altresì, congrua la tariffa istruttoria di 2.000,00 euro versata dal Gestore in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 in merito alle comunicazioni di modifica non sostanziale.

